



ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITÀ PRIVATA

STATUTO SOCIALE

REGOLAMENTO
ELETTORALE

CODICE ETICO
ASSOCIATIVO

SCHEMA TIPO DI
CODICE ETICO
AZIENDALE



ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITÀ PRIVATA

STATUTO SOCIALE

pag. 3

REGOLAMENTO ELETTORALE

pag. 27

CODICE ETICO ASSOCIATIVO

pag. 33

SCHEMA TIPO DI CODICE ETICO AZIENDALE

pag. 41





ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITÀ PRIVATA

STATUTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 31 maggio 2014



INTRODUZIONE

Lo Statuto di una istituzione non rappresenta solamente un necessario atto formale ed un insieme di regole rivolte a disciplinare l'organizzazione interna assegnando compiti e responsabilità. Oltre a questa indispensabile funzione è infatti in questo strumento che si plasmano l'identità, gli obiettivi e in certa misura anche i valori che fondano una comunità. Lo Statuto dell'AIOP non fa eccezione. Per comprenderne l'importanza basta riflettere sul testo dell'articolo 1, espressione di una lunga e non di rado faticosa elaborazione proprio sull'identità e la struttura complessiva dell'ospedalità privata italiana, che dall'originaria rete di Case di cura rivolte al trattamento in regime di ricovero ordinario di pazienti acuti o di riabilitazione si è andata arricchendo nel tempo con nuove tipologie aziendali, dagli IRCCS di diritto privato alle RSA a prevalente attività sanitaria, mentre è tuttora aperto il dibattito su nuovi possibili inserimenti.

E' responsabilità di tutti gli organi dell'Associazione - del Presidente, dell'Esecutivo Nazionale, del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Generale - di provvedere, ciascuno nell'ambito dei propri poteri e responsabilità, al continuo aggiornamento dello Statuto, nella doverosa ricerca di una sintesi fra l'impegno a non tradire i principi ed i valori fondativi e le inderogabili necessità di adeguarsi ai cambiamenti, talvolta positivi talvolta sfavorevoli, che determina il continuo evolversi delle politiche sanitarie nazionali e regionali. L'ultima variazione dello Statuto, che contiene le modifiche e le in-

tegrazioni apportate dall'Assemblea Straordinaria tenutasi a Venezia il 31 maggio 2014, è adottata in un momento di grande, talora drammatica criticità per AIOP, le cui aziende operano all'interno di un SSN che da anni è sottoposto a rilevanti riduzioni di finanziamento, e che deve affrontare le nuove ed impegnative sfide poste dal Patto per la Salute 2014-2016, che contiene norme di complessa e controvertosa attuazione per tutte le aziende associate, da quelle più piccole a quelle più grandi.

Se dunque possiamo osservare con insoddisfazione che a 50 anni dalla fondazione di AIOP non si è ancora adeguatamente affermata in Italia una visione aperta e pluralistica del sistema sanitario nazionale, e che la vera parità fra operatori sanitari di diritto pubblico e di diritto privato resta un obiettivo ancora da raggiungere, dobbiamo anche rivendicare con orgoglio il nostro coraggio e la nostra continuamente riaffermata volontà di lavorare e di crescere, fondando le nostre aspettative sulla qualità delle prestazioni, sull'efficienza della gestione e sul forte consenso di quanti ricorrono alle nostre cure.

Confidiamo che anche il nostro Statuto, ancora una volta aggiornato e rinnovato, sia di concreto e valido sostegno per l'impegno quotidiano a promuovere i valori dell'ospedalità privata italiana.

Roma, 8 ottobre 2014

Gabriele Pelissero

PRESIDENTE NAZIONALE AIOP

art. 1 - Denominazione	pag.7
art. 2 - Natura dell'associazione	pag.7
art. 3 - Sede e struttura	pag.7
art. 4 - Durata	pag.7
art. 5 - Scopi	pag.7
art. 6 - Adesione all'associazione	pag.8
art. 7 - Diritti e doveri	pag.9
art. 8 - Cessazione da socio	pag.9
art. 9 - Organi centrali dell'associazione	pag.10
art. 10 - Assemblea	pag.10
art. 11 - Voto e validità	pag.11
art. 12 - Poteri dell'Assemblea	pag.11
art. 13 - Il Presidente Nazionale	pag.12
art. 14 - Consiglio Nazionale e sua composizione	pag.12
art. 15 - Convocazione - voto e validità	pag.13
art. 16 - Poteri del Consiglio Nazionale	pag.13
art. 17 - Comitato Esecutivo	pag.14
art. 18 - Direttore Generale	pag.16
art. 19 - Collegio dei Revisori dei conti	pag.16
art. 20 - Collegio dei Probiviri	pag.16
art. 21 - Natura delle cariche sociali	pag.17
art. 22 - Votazioni per le cariche sociali	pag.17
art. 23 - Fondi dell'associazione	pag.18
art. 24 - Bilanci	pag.18
art. 25 - Quote sociali	pag.18
art. 26 - Sedi Periferiche, loro autonomia e natura	pag.19
art. 27 - Aiop Giovani	pag.20
art. 28 - Organi centrali Aiop Giovani	pag.21
art. 29 - Cessazione dell'appartenenza alla Sezione Aiop Giovani	pag.21
art. 30 - Organi delle Sedi Regionali	pag.21
art. 31 - Assemblea Regionale e delle Province Autonome	pag.21
art. 32 - Il Presidente Regionale o della Provincia Autonoma	pag.22
art. 33 - Consiglio Regionale o della Provincia Autonoma	pag.22
art. 34 - Sedi Provinciali	pag.23
art. 35 - Organi delle Sedi Provinciali	pag.24
art. 36 - Assemblea Provinciale	pag.24
art. 37 - Norme comuni per le sedi periferiche	pag.24
art. 38 - Commissario straordinario	pag.24
art. 39 - Liquidazione	pag.25

ART.1 - DENOMINAZIONE

Tra le Istituzioni Sanitarie Private di ricovero, cura e riabilitazione (Case di cura, ospedali privati anche a gestione mista pubblico-privato, IRCCS, Presidi, Centri di Riabilitazione e RSA previo parere della Sede Regionale di competenza sul carattere prevalentemente sanitario), esistenti nel territorio della Repubblica Italiana ed autorizzata dagli organi competenti è costituita un'Associazione con la denominazione

"Associazione Italiana Ospedalità Privata" –A.I.O.P..

ART.2 - NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è l'espressione unitaria delle Istituzioni Sanitarie aderenti, che rappresenta nel loro complesso. Essa non ha scopi di lucro, ed è apartitica.

ART.3 - SEDE E STRUTTURA

L'Associazione è strutturata nella Sede Nazionale in Roma, nelle Sedi delle Regioni e delle Province Autonome, nonché nelle Sedi provinciali ove costituite.

ART.4 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa si può sciogliere per i motivi di cui all'art. 2272 del C.C., in quanto applicabile.

ART.5 - SCOPI

L'Associazione:

- a) tutela i diritti e le legittime aspettative delle Istituzioni Sanitarie Private di ricovero, cura e riabilitazione, sviluppa la loro qualificazione, ne sostiene la collocazione e l'attività nell'ambito dell'organizzazione sanitaria nazionale;
- b) promuove e coordina le iniziative che giovino al potenziamento e alla valorizzazione della funzione sanitaria e sociale esplicitata dall'ospedalità privata; favorendo il diritto dei pazienti di fruire di prestazioni sanitarie efficienti e qualificate;
- c) persegue la diretta partecipazione, in Sede nazionale e periferica, all'elaborazione ed attuazione dei programmi e delle normative in materia sanitaria;
- d) effettua studi ed indagini intesi ad impostare e risolvere i problemi inerenti alla migliore struttura delle Istituzioni Sanitarie private aderenti, anche in relazione al loro inserimento nell'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale;
- e) tratta i problemi concernenti i rapporti di lavoro del personale medico e non

- medico, con particolare riferimento alla specifica destinazione ed alle caratteristiche delle Istituzioni Sanitarie private aderenti e stipula i relativi contratti ed accordi nazionali, provvedendo altresì, in sede periferica, agli interventi necessari per garantire l'unità di indirizzo e di attuazione;
- f)** favorisce la solidarietà e la collaborazione tra Istituzioni Sanitarie associate;
 - g)** assiste e tutela le singole Istituzioni Sanitarie associate;
 - h)** agisce anche in giudizio per la tutela degli interessi delle Istituzioni Sanitarie private aderenti;
 - i)** costituisce e mantiene, anche con rapporto federativo, con enti, associazioni e comitati, a livello nazionale ed internazionale, ogni rapporto necessario od utile alla realizzazione degli scopi associativi;
 - l)** favorisce nei riguardi di altre strutture socio-sanitarie le adesioni utili ad aumentare la propria rappresentatività;
 - m)** comunica alle Istituzioni Sanitarie associate ed illustra le leggi, i regolamenti, le circolari informative e quanto altro interessi le stesse.

ART. 6 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Ciascuna Istituzione Sanitaria, di cui all'art. 1, per associarsi, deve presentare alla Sede Nazionale, tramite la Sede della Regione o della Provincia Autonoma territorialmente competente, che con il proprio parere la inoltra alla Sede Nazionale, una domanda sottoscritta dal legale rappresentante.

La domanda - da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - deve indicare la denominazione e la sede, il proprietario (persona fisica o giuridica), i relativi elementi di identificazione, il Direttore Sanitario, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio, il numero dei posti letto autorizzati, le specialità praticate e, ove esista, il riconoscimento dell'accreditamento istituzionale o provvisorio.

Qualora il proprietario della Istituzione Sanitaria od il legale rappresentante dell'ente proprietario di essa intendano conferire ad altra persona l'incarico di rappresentarla stabilmente nell'Associazione e di assumere eventualmente cariche sociali, con esclusione dell'AIOP Giovani, deve essere depositata allo scopo una procura conferita per atto notarile o per scrittura privata autenticata dal Notaio o mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del Dpr n.445/2000, contenente il mandato specifico in tal senso.

L'iscrizione ha effetto dalla data della delibera di accettazione da parte del Comitato Esecutivo.

Ove all'accoglimento di essa ostino particolari ragioni, il Presidente Nazionale ne dà comunicazione alla Istituzione Sanitaria che, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio dei Proibiviri.

Questo emana la sua inappellabile decisione entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

L'adesione all'Associazione comporta di diritto l'iscrizione della Istituzione Sanitaria alla Sede Regionale AIOP (o della Provincia autonoma), nella quale ha sede l'unità operativa. Non è consentita l'iscrizione alla sola Sede Regionale (o della Provincia autonoma).

Possono inoltre aderire Associazioni di strutture impegnate nel Sanitario (poliambulatori, day-surgery, Case di riposo, Centri Dialisi, Comunità terapeutiche psichiatriche....) secondo modalità organizzative e contributive stabilite dal Consiglio Nazionale.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI

L'Istituzione Sanitaria associata è tenuta al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, a norma del presente Statuto. Solo se resta in regola con il pagamento delle quote associative dovute, l'Istituzione Sanitaria associata ha diritto di partecipare alle Assemblee Nazionali e periferiche e di avere, da parte degli organi dell'Associazione, l'assistenza e la tutela previste fra gli scopi sociali.

L'Istituzione Sanitaria associata, oltre ad essere tenuta all'osservanza scrupolosa e puntuale delle norme del presente Statuto, ha l'obbligo di conformarsi a tutte le delibere, decisioni, direttive e convenzioni adottate o stipulate dagli organi dell'Associazione, non può compiere atti incompatibili con l'appartenenza ad essa né può stipulare contratti collettivi aziendali di lavoro - sia normativi che economici - in deroga o in contrasto con i contratti o gli accordi collettivi conclusi a livello nazionale.

ART. 8 - CESSAZIONE DA SOCIO

L'appartenenza all'Associazione ha termine:

- 1) per recesso, da esercitarsi - a mezzo raccomandata trasmessa alla Sede nazionale - entro il 30 giugno di ciascun anno. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- 2) per cessazione definitiva di attività dell'Istituzione Sanitaria;
- 3) per espulsione determinata da inadempienza degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.

L'espulsione è dichiarata e trasmessa alla struttura a mezzo raccomandata, per accertata inadempienza, dal Comitato Esecutivo. Contro il provvedimento di espulsione - che deve essere motivato - l'Istituzione Sanitaria può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Collegio dei Probiviri pronunzia la sua inappellabile decisione entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

La cessione della proprietà dell'Istituzione Sanitaria - o la costituzione di diritti reali su di essa - non interrompe l'impegno associativo contratto dal cedente, impegno che si trasmette quindi di diritto al cessionario.

ART. 9 - ORGANI CENTRALI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi centrali dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente Nazionale;
- 3) il Consiglio Nazionale;
- 4) il Comitato Esecutivo;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) il Collegio dei Proibiviri.

ART. 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai proprietari e/o dai legali rappresentanti delle Istituzioni Sanitarie associate o dai loro delegati stabilmente, come previsto all'art. 6.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce annualmente, entro il mese di maggio, su convocazione del Presidente o di chi, in sua vece, abbia il potere/dovere di convocarla.

Il Presidente stesso può altresì convocare l'Assemblea, di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga necessario. Deve inoltre, entro sette giorni, disporre la convocazione quando gliene sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale o da un numero di Soci che rappresentino almeno un decimo dei voti complessivi dell'Associazione.

La richiesta di convocazione da parte di membri del Consiglio Nazionale o di Soci deve indicare gli argomenti da trattare e deve essere inviata per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di inadempienza da parte del Presidente Nazionale, provvede, accertata la regolarità della richiesta, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a mezzo raccomandata almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. Esso deve contenere l'ordine del giorno e gli estremi della seconda convocazione, che può essere fissata anche in ora diversa della stessa giornata. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a cinque giorni, con avviso telegrafico o via fax o trasmesso per posta elettronica.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, ha luogo di regola a Roma, salvo diversa deliberazione del Consiglio Nazionale può essere convocata in altra sede purché nel territorio dell'Unione Europea.

ART. 11 - VOTO E VALIDITÀ

Nell'Assemblea ogni Istituzione Sanitaria associata ha diritto ad un voto per ogni posto letto autorizzato per cui paga la quota associativa.

Può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, oppure da un non socio purché munito di delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, e convalidata dal Presidente Regionale competente per territorio. Il Socio non può avere più di cinque deleghe, il non Socio può avere soltanto una delega, come sopra convalidata.

L'Assemblea, in apertura di seduta, elegge una Commissione di verifica dei poteri composta da tre membri e, quindi, il Presidente ed il Segretario, nonché due scrutatori.

Il sistema di votazione è quello dell'alzata di mano, salva diversa previsione del presente Statuto o diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide e vincolano tutti gli Associati quando siano approvate con la maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti totali dell'Associazione.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide e vincolano tutti gli Associati quando siano rappresentati almeno un terzo dei voti totali.

Le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto sono valide solo se approvate almeno dalla metà più uno dei voti totali dell'Associazione aventi diritto di partecipare effettivamente all'assemblea deliberante con conseguente esclusione dei voti di pertinenza degli associati non aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Quella relativa all'eventuale scioglimento dell'Associazione è valida solo se approvata almeno dai due terzi dei predetti voti totali.

ART. 12 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:

In Sede Ordinaria

- 1) determina le direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali e per la risoluzione dei problemi della categoria;
- 2) delibera sulla relazione annuale;
- 3) delibera sui bilanci consuntivi e preventivi di esercizio, nonché sulla determinazione della quota annuale nazionale;
- 4) conferisce le cariche sociali secondo le disposizioni del presente Statuto;
- 5) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- 6) elegge, con il 60% dei voti dei presenti, per la durata di tre anni, due Consiglieri Nazionali.

In Sede Straordinaria

- 7) delibera in merito ad eventuali modifiche del presente Statuto ed all'eventuale scioglimento dell'Associazione.

ART. 13 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente dell'Associazione è eletto tra i Soci dall'Assemblea Generale. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per un ulteriore triennio. Alla cessazione dalla carica fa parte di diritto, per un triennio, del Consiglio Nazionale. Il Presidente ha le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione, e ne è responsabile. In particolare:

- 1) sovrintende all'attività degli organi associativi e la controlla;
- 2) promuove e dirige l'attività dei servizi e degli uffici;
- 3) presiede il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo, distribuendo all'interno di quest'ultimo i compiti di cui all'ultimo comma dell'art. 17;
- 4) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nomina, in questo caso, difensori ad litem ed ha la firma sociale con facoltà, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, di nominare procuratori per singoli atti.

In caso di sua assenza od impedimento temporanei le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente. Nei casi predetti allo stesso vengono attribuite la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il Presidente nazionale, inoltre, rappresenta l'Associazione nelle azioni giudiziarie nei confronti delle Istituzioni associate per il recupero, nei confronti di queste, delle quote associative sia nazionali che regionali non corrisposte.

ART. 14 - CONSIGLIO NAZIONALE E SUA COMPOSIZIONE

Il Consiglio Nazionale è costituito:

- dal Presidente Nazionale;
- dai Presidenti delle Sedi Regionali e dai Presidenti delle Sedi Provinciali di Trento e di Bolzano;
- dai Vice Presidenti delle Sedi Regionali con almeno 2.000 posti letto associati;
- dai componenti designati - mediante deliberazione della propria Assemblea
 - da ciascuna Regione con almeno 4.000 posti letto associati in ragione di uno per ogni 1.500 posti letto oltre i primi 2.500;
- dagli ex Presidenti Nazionali, a termini dell'art. 13, ed eventualmente da membri cooptati, a termini dell'art. 13;
- da due membri, tra i Soci, eletti dall'Assemblea Generale annuale, ai sensi del precedente art. 12 punto 6);
- da quattro componenti designati dall'Aiop Giovani.

Il Presidente Nazionale, i Presidenti ed i Vice Presidenti Regionali, i Presidenti delle Sedi Provinciali di Trento e di Bolzano e i rappresentanti dell'Aiop Giovani fanno parte del Consiglio Nazionale fino a quando non cessino dalle rispettive cariche e non siano sostituiti dai nuovi eletti; gli altri membri restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

ART. 15 - CONVOCAZIONE - VOTO E VALIDITÀ

Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti ovvero di almeno tre membri del Comitato Esecutivo. In ogni caso il Presidente Nazionale dovrà curare che si riunisca almeno una volta ogni bimestre.

La convocazione avviene normalmente mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza, il termine di cui al comma precedente può venire ridotto a tre giorni, provvedendosi - occorrendo - anche a mezzo fax e/o e-mail.

Le sedute sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Per le Sedi Regionali rappresentate nel Consiglio Nazionale dal solo Presidente, in caso di impedimento di quest'ultimo e su sua delega, interviene il Vice-Presidente.

Ogni componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità si intende approvata la deliberazione cui ha aderito il Presidente Nazionale.

Le riunioni del Consiglio Nazionale possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che agli stessi sia consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente nella trattazione degli argomenti in discussione, nonché di prendere visione, in tempo reale, dei documenti eventualmente esibiti nel corso della trattazione.

I componenti il Consiglio Nazionale che partecipano alle riunioni tramite teleconferenza o videoconferenza si considerano, di fatto, presenti, a tutti gli effetti.

La riunione del Consiglio Nazionale tenuta per teleconferenza o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, i quali curano la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale, nel quale, tra l'altro, deve essere espressamente dato atto dell'esistenza e della verifica delle condizioni innanzi indicate.

ART. 16 - POTERI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale:

- 1) elegge nel suo ambito l'Amministratore Tesoriere, un Vice Presidente e quattro altri componenti del Comitato Esecutivo. Essi durano in carica tre anni - salvo che non decadano da Consiglieri Nazionali - e sono rieleggibili;
- 2) determina la politica associativa nell'ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall'Assemblea, perseguendo gli scopi sociali;
- 3) esamina ed approva la relazione generale annuale del Presidente Nazionale, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea;

- 4) esamina ed approva i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Comitato Esecutivo, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea, unitamente alla relazione illustrativa dei bilanci stessi;
- 5) indica i criteri di massima per il funzionamento delle Sedi periferiche, alla stregua delle loro dimensioni e caratteristiche, in modo che esse siano in grado di svolgere le loro funzioni;
- 6) può impegnare l'Associazione nella costituzione o partecipazione in Società di capitale con oggetto sociale rientrante tra gli scopi associativi di cui l'Aiop deve mantenere il controllo societario;
- 7) rimette al Collegio dei Probiviri la determinazione di soluzioni relative a particolari questioni che potessero sorgere tra l'Associazione e i Soci o tra i soci stessi su temi di carattere associativo;
- 8) determina i diritti e i doveri di eventuali Associazioni aderenti ad AIOP, come previsto all'ultimo comma dell'art. 6.

Approva o ratifica i contratti collettivi nazionali di lavoro o gli accordi stipulati a livello nazionale per il trattamento normativo ed economico del personale non medico nonché del personale medico, anche a rapporto libero-professionale.

Il Consiglio Nazionale nomina, nel suo seno, un segretario, il quale provvede alla redazione e alla tenuta del libro dei verbali delle riunioni, verbali che sono sottoscritti dallo stesso segretario e dal Presidente Nazionale.

ART. 17 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente Nazionale dell'Associazione, che lo presiede, dall'Amministratore Tesoriere, dal Vice-Presidente, dal Presidente AIOP Giovani e da sei membri. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. Tranne il Presidente Nazionale, tutti gli altri componenti del Comitato Esecutivo sono eletti dal Consiglio Nazionale a termini dell'art. 16 n. 1 del presente Statuto. Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente almeno una volta al mese e si potrà riunire, anche su richiesta di almeno due membri, tutte le volte che sia ritenuto necessario.

Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato Esecutivo valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite relativamente al Consiglio Nazionale. Il Comitato Esecutivo:

- 1) realizza collegialmente la politica associativa ed attua le deliberazioni adottate, nella rispettiva competenza, dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Nazionale;
- 2) coordina l'opera dell'Amministratore Tesoriere per tutta la gestione economico-finanziaria, impartendo anche le direttive del caso e disponendo nel corso dell'anno, in caso di assoluta necessità ed urgenza, eventuali variazioni

- fra i diversi capitoli di spesa;
- 3) nomina il Direttore Generale della Sede Nazionale;
 - 4) propone al Consiglio Nazionale l'importo della quota associativa nazionale annuale, di eventuali contributi straordinari, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale in uno al bilancio preventivo. Propone, altresì, la quota associativa di eventuali Associazioni aderenti assegnandone i voti per la partecipazione all'Assemblea Generale.
 - 5) designa tra i Soci i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti, organi e commissioni nazionali ed internazionali, in cui sia richiesta ed opportuna la presenza dell'Associazione stessa;
 - 6) può costituire Commissioni consultive per lo studio e la disamina tecnica di problemi di particolare importanza in materia sanitaria, sindacale ed economica, e ne designa, tra i Soci, i componenti, avvalendosi eventualmente della consulenza di tecnici qualificati;
 - 7) vigila sul funzionamento delle Sedi periferiche;
 - 8) assicura alle Sedi periferiche ed alle Istituzioni Sanitarie associate l'assistenza, la tutela e la consulenza di carattere generale necessaria od utile per lo svolgimento della loro attività;
 - 9) autorizza il Presidente Nazionale ad agire o resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori;
 - 10) adotta con provvedimento motivato, contestato l'addebito e sentito l'interessato che ne faccia richiesta, le sanzioni dell'ammonizione o della censura - entrambe con diffida a rimuovere le contestate inadempienze - e, nei casi più gravi, dell'espulsione a termini dell'art. 8 n. 3. I provvedimenti predetti sono ricorribili al Collegio dei Probiviri secondo le disposizioni dell'ultima parte del citato art. 8.

Per l'espletamento di tali funzioni il Presidente Nazionale, ferma rimanendo la responsabilità collegiale del Comitato Esecutivo, assegna ai componenti di esso la direzione di specifici settori di attività associativa, identificati per materie, e così esemplificativamente: Rapporti con il Ministero della Salute, i Partiti politici - Ufficio Studi - Pubbliche Relazioni internazionali - Rapporti con le Associazioni di categoria - Problemi tributari e legali - Organizzazione della Sede Nazionale e collegamento con le Sedi Regionali e con le Sedi Regionali tra loro - Stampa e pubbliche relazioni - Rapporti di lavoro e sindacali.

ART. 18 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale nominato dal Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:

- a) coadiuva il Presidente Nazionale e i componenti il Comitato Esecutivo nell'esecuzione delle attività associative;
- b) è responsabile del funzionamento della Sede e sovrintende a tutta l'attività della stessa;
- c) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della Associazione e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo sotto la diretta responsabilità dell'Amministratore Tesoriere;
- d) propone al Comitato Esecutivo l'articolazione delle funzioni strategiche dell'Associazione;
- e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo fungendo da segretario dello stesso;
- f) è responsabile della tenuta di tutti i verbali delle riunioni degli organi associativi nazionali. Di detti verbali possono prendere visione sia i membri del Consiglio Nazionale sia quelli del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea nomina tra i Soci tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dal più anziano di età.

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi, la presentazione all'Assemblea di una relazione sui bilanci stessi, nonché la sorveglianza sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie ed il controllo della contabilità e della relativa documentazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve comunque riunirsi almeno una volta ogni trimestre per l'esame dei registri contabili e per le verifiche di sua competenza.

Per ogni riunione deve essere redatto, a cura del Presidente del Collegio, il relativo verbale.

I componenti del Collegio partecipano di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

ART. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea nomina, anche tra i non Soci, il Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal più anziano di età. Esso giudica su tutte le controversie che potessero sorgere tra l'Associazione e i Soci o all'in-

terno dell'Associazione incluse anche le controversie e i comportamenti tra associati e negli altri casi previsti dal presente Statuto.

Il Collegio pronunzia la propria decisione senza obbligo di formalità, al di fuori di quelle necessarie ad assicurare il contraddittorio tra le parti. La decisione è pronunciata secondo equità, va adottata a maggioranza ed è inappellabile.

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione della presente norma ad ogni effetto.

ART. 21 - NATURA DELLE CARICHE SOCIALI

Salvo diverse disposizioni del presente Statuto, alle cariche sociali possono accedere soltanto i proprietari ed i legali rappresentanti delle Istituzioni Sanitarie associate ovvero coloro che, ai sensi dell'art. 6, siano stati incaricati di rappresentarli stabilmente nell'Associazione.

Coloro che ricoprono cariche sociali rappresentano, nell'ambito delle rispettive competenze, l'intera Associazione e non possono rivestire cariche in altre Associazioni di categoria che si occupano di ospedalità privata in conflitto con l'Associazione stessa.

Le cariche sono gratuite. Il Consiglio Nazionale può però deliberare annualmente la corresponsione di eventuali indennità di carica.

E' dovuto in ogni caso il rimborso delle spese da parte della Sede Nazionale, escluse quelle dei membri che nel Consiglio Nazionale rappresentano le Sedi periferiche - Presidenti Regionali, Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, Vice-Presidenti Regionali, componenti designati dalle Regioni - spese che sono, invece, a carico delle rispettive Sedi periferiche.

La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione. Ciascun organo associativo competente a conferire le cariche sociali ha la facoltà di revocarle.

Tutte le cariche elettive scadono sulla base del mandato del Presidente e si procede a nuove elezioni con le modalità previste nel presente Statuto.

In caso di ricomposizione funzionale di un organo sociale, questa avviene per cooptazione e il mandato ha termine con la scadenza dell'organo stesso.

ART. 22 - VOTAZIONI PER LE CARICHE SOCIALI

Le votazioni per il conferimento delle cariche sociali o per la revoca si effettuano a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione da adottarsi a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 23 - FONDI DELL'ASSOCIAZIONE

I fondi dell'Associazione sono costituiti dalle quote e dai contributi versati dalle Istituzioni Sanitarie associate e dagli investimenti mobiliari ed immobiliari che potranno derivare dalle eccedenze attive delle gestioni annuali o dalle rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali.

ART. 24 - BILANCI

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio deve essere predisposto dal Comitato Esecutivo, su proposta dell'Amministratore Tesoriere, il consuntivo dell'anno precedente e il preventivo dell'anno in corso, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e, successivamente, dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere comunicati al Collegio dei Revisori dei Conti, con la relazione dell'Amministratore Tesoriere ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterne e devono essere depositati presso la Sede Nazionale almeno quindici giorni prima di tale data.

Ogni socio in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto di prenderne visione.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere inoltre inviati in copia alle Sedi Regionali e alle Sedi Provinciali di Trento e di Bolzano, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

ART. 25 - QUOTE SOCIALI

Le quote sociali sono nazionale e regionale; entrambe sono annuali. Esse sono fissate rispettivamente dall'Assemblea Nazionale e da quella della Sede Regionale o Provincia autonoma competente per territorio, con riferimento al numero dei posti-letto autorizzati con provvedimento amministrativo ai sensi di legge.

Le quote vengono rimosse dalla Sede Regionale o da quella delle Province Autonome di Trento e di Bolzano competente per territorio che hanno l'obbligo di trasmettere immediatamente alla Sede Nazionale la quota ad essa spettante. Entro il 28 febbraio deve essere versato dalle singole Istituzioni Sanitarie associate un acconto pari al 50% delle quote fissate per l'anno precedente. Il saldo a conguaglio deve essere versato entro il 31 luglio.

La morosità nel versamento delle quote sociali - sia d'acconto che a conguaglio - comporta, oltre a quanto previsto in altre specifiche disposizioni del presente Statuto, l'addebito degli interessi di mora e delle eventuali penalità annualmente

deliberate dalle assemblee. Si considera ad ogni effetto come morosità anche il mancato pagamento della sola quota nazionale o regionale.

La titolarità dell'azione giudiziaria nei confronti delle strutture associate per il recupero delle quote sociali, sia nazionali che regionali, non corrisposte resta di competenza esclusiva della Sede Nazionale AIOP e per essa del suo Presidente nazionale.

ART. 26 - SEDI PERIFERICHE, LORO AUTONOMIA E NATURA

Le Sedi periferiche sono regionali e provinciali.

La Sede Regionale è costituita in ogni Regione, la Sede Provinciale costituita nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano è assimilata alle Sedi Regionali, in ogni altra Provincia in cui vi sia almeno una Istituzione Sanitaria associata può essere costituita, con delibera del Consiglio Regionale, la Sede Provinciale.

Tutte le Sedi periferiche dispongono di autonomia finanziaria, amministrativa, patrimoniale, organizzativa e funzionale.

Esse nei limiti del presente Statuto, ed in conformità con l'interesse generale della categoria hanno competenze nelle questioni di livello locale; in tale ambito curano gli interessi delle Istituzioni Sanitarie private associate della regione o della provincia autonoma, per la cui tutela possono agire anche in sede amministrativa e giudiziaria.

In particolare assicurano il collegamento e la collaborazione con i competenti organi delle Regioni, dei Comuni e delle Aziende Sanitarie Locali.

Fermo restando il rispetto dei principi associativi di riferimento generale, ciascuna Sede Regionale può assumere l'assetto organizzativo e definire le modalità di funzionamento più adatte alle caratteristiche della propria regione tenendo anche conto del numero di Aziende Sanitarie Locali esistenti nella Regione.

Le Sedi periferiche non hanno competenza in materia di contratti od accordi collettivi, sia normativi che economici, per il personale dipendente.

Le obbligazioni assunte dalle Sedi periferiche non impegnano in nessun caso la Sede Nazionale.

Le spese di ciascuna Sede periferica non possono superare l'entità del fondo annualmente disponibile.

Le Sedi delle Regioni e delle Province autonome devono comunicare alla Sede Nazionale i bilanci preventivi e consuntivi approvati dalle relative Assemblee.

ART. 27 - AIOP GIOVANI

Quando nelle Sedi Regionali sono presenti almeno tre Legali Rappresentanti o familiari (parenti o affini entro il 3° grado) di Legali Rappresentanti, con età compresa tra i 18 e i 40 anni, di Istituzioni Sanitarie associate, il Presidente Regionale Aiop costituisce la sezione "Aiop Giovani" con lo scopo di:

- a) favorire la formazione e l'impegno di giovani imprenditori della sanità privata;
- b) promuovere la diffusione della cultura imprenditoriale della sanità privata come fattore di sviluppo economico, sociale e civile della società;
- c) sostenere l'affermazione dei principi della libertà di scelta del cittadino utente;
- d) promuovere l'adozione di regole chiare a garanzia di pari opportunità nella competizione;
- e) sviluppare sia all'interno dell'Aiop sia verso il mondo esterno ogni opportunità di dibattito e di confronto costruttivo;
- f) promuovere progetti interregionali di supporto dei giovani imprenditori della sanità che favoriscano il dialogo con l'Associazione e con le Istituzioni.

Possono far parte della Sezione, con gli stessi requisiti di età, Soci o figli di Soci, parenti o affini entro il 3° grado, con un ruolo nelle Istituzioni Sanitarie associate comprovato dal Rappresentante legale.

In caso di voto, anche elettivo, vale il principio di un voto pro-capite per struttura associata. La Sezione regionale Aiop Giovani nella propria autonomia elegge un Presidente ed un Vice Presidente. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente e il Vice Presidente partecipano di diritto al Consiglio Regionale e al Comitato Esecutivo Regionale dove costituito.

L'Assemblea regionale dei Soci Aiop Giovani si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente regionale o del Vice Presidente nazionale di area su istanza della maggioranza semplice dei Soci Aiop Giovani.

La Sezione viene finanziata dalla Sede Nazionale con una specifica "funzione di spesa annuale" a copertura delle spese per l'attività, mediante un budget approvato dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo.

ART. 28 - ORGANI CENTRALI AIOP GIOVANI

Sono organi centrali della Sezione Aiop Giovani:

- l'Assemblea, costituita dai Soci Aiop Giovani, che si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente Nazionale o dei tre Vice Presidenti Nazionali di Area;
- la Consulta, costituita dai Presidenti e Vice Presidenti delle Sezioni Regionali Aiop Giovani, che approva il programma annuale della Sezione.

La Consulta, nei modi previsti dall'articolo precedente, elegge il Presidente Nazionale e tre Vice Presidenti di Area geografica Nord, Centro e Sud;

- il Presidente Nazionale, d'intesa con i Vice Presidenti Nazionali di area geografica, propongono e promuovono il programma annuale della Sezione.

Il Presidente e i Vice Presidenti Nazionali partecipano a pieno titolo al Consiglio Nazionale Aiop. Il Presidente Nazionale Aiop Giovani è membro effettivo del Comitato Esecutivo Nazionale.

ART. 29 - CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA ALLA SEZIONE AIOP GIOVANI

L'appartenenza alla Sezione da parte del socio Aiop Giovani ha termine:

- 1) al compimento del 40° anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive ricoperte;
- 2) per dimissioni personali;
- 3) per recesso, cessazione di attività o espulsione dell'Istituzione sanitaria associata di appartenenza del Socio Aiop Giovani.

ART. 30 - ORGANI DELLE SEDI REGIONALI

Gli organi delle Sedi Regionali e delle Sedi delle Province Autonome sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente;
- 3) Il Consiglio Regionale.

Le cariche hanno la durata di un triennio.

ART. 31 - ASSEMBLEA REGIONALE E DELLE PROVINCE AUTONOME

L'Assemblea è costituita dai proprietari e/o dai legali rappresentanti delle Istituzioni Sanitarie associate della Regione o delle Province Autonome ovvero, in loro sostituzione, da coloro che, ai sensi dell'art. 6, siano stati incaricati di rappresentarli stabilmente nell'ambito dell'Associazione. Nell'Assemblea ogni Istituzione Sanitaria associata ha diritto ad un voto per ogni posto letto autorizzato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio ovvero su richiesta di un numero

di Soci che rappresenti almeno un decimo dei voti. Deve essere comunque convocata almeno una volta l'anno.

L'Assemblea con riferimento all'art. 117 della Costituzione e della normativa statale e locale:

- 1) determina le direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali e per la risoluzione dei problemi della categoria;
- 2) delibera sulla relazione annuale;
- 3) delibera sui bilanci consuntivi e preventivi di esercizio, nonché sulla determinazione della quota annuale regionale;
- 4) conferisce le cariche sociali secondo le disposizione del presente Statuto;
- 5) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

ART. 32 - IL PRESIDENTE REGIONALE O DELLA PROVINCIA AUTONOMA

Il Presidente è eletto tra i Soci dell'Assemblea.

Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Così pure, ove l'Assemblea ritenga di nominarlo, il Vice Presidente.

Il Presidente ha funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività della Sede Regionale o della Provincia Autonoma e dei suoi uffici, presiede il Consiglio, ove esista, il Comitato Esecutivo, rappresenta la predetta Sede Regionale di fronte ai terzi e in giudizio, nomina, in questo caso, difensori ad litem e, per quanto di competenza, ha la firma sociale, con facoltà di delega secondo le deliberazioni del Consiglio.

ART. 33 - CONSIGLIO REGIONALE O DELLA PROVINCIA AUTONOMA

Il Consiglio è costituito dal Presidente e, ove nominato, dal Vice Presidente, eletti dall'Assemblea, dai Presidenti Provinciali della regione e, ove l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, da altri componenti liberamente eletti. Il Consiglio:

- a) delibera di costituire, ove lo ritenga opportuno, un Comitato Esecutivo, ne determina le competenze ed i poteri e ne designa i componenti;
- b) attua la politica associativa, nell'ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall'Assemblea perseguendo gli scopi sociali e nei limiti del presente Statuto;
- c) assegna ai componenti del Consiglio stesso, in funzione della loro specifica competenza, le attribuzioni necessarie per affiancare il Presidente nella trattazione delle varie questioni di pertinenza dell'Associazione;
- d) nomina i propri rappresentanti negli enti ed istituzioni con competenza regionale, provinciale e comunale, in cui sia necessaria la rappresentanza dell'Associazione;

- e) assiste e tutela le Istituzioni Sanitarie associate nella trattazione delle eventuali controversie individuali e collettive di lavoro onde addivenire, nelle competenti sedi, alla loro definizione, facendo eventualmente intervenire un rappresentante della Sede Nazionale;
- f) costituisce speciali commissioni o gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento dei problemi che interessano l'attività delle Istituzioni Sanitarie associate;
- g) redige i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e da trasmettere, subito dopo tale approvazione, alla Sede Nazionale;
- h) assicura alle Istituzioni Sanitarie associate, di concerto con la Sede Nazionale, l'assistenza, la tutela e la consulenza di carattere generale per lo svolgimento della loro attività;
- i) determina la data ed il luogo della convocazione dell'Assemblea predisponendo l'ordine del giorno; l'Assemblea va riunita, almeno una volta l'anno, in sede ordinaria, entro il 30 aprile;
- l) attua le deliberazioni dell'Assemblea, coordina e controlla l'attività dei servizi e degli Uffici della Sede della Regione o della Provincia Autonoma;
- m) delibera l'eventuale costituzione della Sede Provinciale.

Il Consiglio nomina un Tesoriere ed un Segretario. Quest'ultimo provvede alla redazione e tenuta del libro dei verbali delle riunioni, verbali che dovranno essere sottoscritti da esso Segretario e dal Presidente.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, tutte le volte che lo si ritenga necessario e comunque almeno sei volte l'anno.

ART. 34 - SEDI PROVINCIALI

La Sede Provinciale ha il compito di perseguire, nell'ambito locale, gli scopi previsti dal presente Statuto e di prestare ogni possibile assistenza e consulenza, d'intesa con la Sede Regionale, alle Istituzioni Sanitarie associate.

Essa comunica alla Sede Regionale ed alla Sede Nazionale tutte le notizie relative ai problemi che possano presentare riflessi di carattere generale ed ogni altra informazione richiesta od utile, nei limiti della competenza territoriale.

Il Presidente Provinciale presenta al Presidente Regionale la nota delle eventuali spese necessarie per l'assolvimento delle proprie funzioni, al fine dell'approvazione da parte del Consiglio regionale e dell'eventuale inserimento di esse nel conto di previsione regionale.

ART. 35 - ORGANI DELLE SEDI PROVINCIALI

Gli organi delle Sedi Provinciali sono:

- 1) l'Assemblea delle Istituzioni Sanitarie associate;
- 2) il Presidente, eletto dall'Assemblea;
- 3) il Comitato Direttivo (obbligatorio nelle Province con almeno 10 Istituzioni Sanitarie associate)

costituito da almeno due membri, eletti dall'Assemblea di cui al punto 1), oltre il Presidente.

Le cariche hanno la durata di un triennio.

ART. 36 - ASSEMBLEA PROVINCIALE

L'Assemblea Provinciale è costituita dai proprietari e/o dai legali rappresentanti delle Istituzioni Sanitarie associate ovvero, in loro sostituzione, da coloro che, ai sensi dell'art. 6, sono stati incaricati di rappresentarle stabilmente nell'ambito dell'Associazione.

Nell'Assemblea ogni Istituzione Sanitaria associata ha diritto ad un voto per ogni posto letto autorizzato.

L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato Direttivo - ove esista - ovvero su richiesta di un numero di Soci che rappresenti almeno un decimo dei voti.

L'Assemblea Provinciale deve essere convocata almeno una volta l'anno, previa intesa con il Presidente Regionale, affinché questi o un suo rappresentante partecipi alla riunione.

ART. 37 - NORME COMUNI PER LE SEDI PERIFERICHE

Le norme stabilite nel presente Statuto per quanto concerne la costituzione ed il funzionamento degli organi centrali dell'Associazione valgono anche - per analogia ed in quanto applicabili - per la costituzione e per il funzionamento di quelli delle Sedi periferiche.

Le Sedi periferiche non hanno competenza in materia di stipulazione di contratti od accordi collettivi di lavoro.

ART. 38 - COMMISSARIO STRAORDINARIO

Qualora il Comitato Esecutivo, disposte ed effettuate rigorose indagini per verificarne l'effettiva sussistenza, l'entità, la natura e le cause, accerti gravi violazioni, da parte di una Sede periferica, delle disposizioni del presente Statuto o delle regole fondamentali di condotta, tali da pregiudicare seriamente la dignità dell'Associazione, la funzionalità della Sede stessa o gli interessi delle

Associate, adotta in via provvisoria e cautelare i provvedimenti indifferibili e ne riferisce d'urgenza al Consiglio Nazionale. Questo, valutata la relazione e le proposte conseguenti del Comitato Esecutivo e sentiti gli interessati, può deliberare la revoca degli organi associativi elettivi, nominando un Commissario straordinario che sostituisce, per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi, gli organi revocati.

Il Commissario cura l'ordinaria amministrazione, adotta i provvedimenti necessari per rimuovere le accertate inadempienze e, nel caso di revoca degli organi associativi, indice nel più breve tempo possibile nuove elezioni.

ART. 39 - LIQUIDAZIONE

Spetta all'Assemblea Nazionale deliberare:

- 1) lo scioglimento dell'Associazione;
- 2) la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri;
- 3) l'esame e l'approvazione dei rendiconti finali della liquidazione;
- 4) la destinazione dell'eventuale attivo patrimoniale netto, che residuasce dalla liquidazione.



ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITÀ PRIVATA

REGOLAMENTO ELETTORALE

*per la partecipazione e per lo svolgimento
dell'Assemblea Generale Annuale ai fini del
conferimento delle cariche sociali previste
dallo Statuto*

*Approvato dal Comitato Esecutivo in data 10 marzo 2009,
ratificato dal Consiglio Nazionale il 23 aprile 2009;*

in vigore dall'anno 2009

Fermo restando che:

- la possibilità di partecipazione all'Assemblea Generale Annuale
 - il relativo voto e validità della stessa Assemblea
- rimangono quelle sancite agli artt. 7 e 11 del vigente Statuto Associativo, l'articolo che segue vuole regolare lo svolgimento delle Assemblee elettive previste nello Statuto:

Per le Cariche triennali: Presidente Nazionale, due Consiglieri Nazionali, Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri.

PARTE I FASE PRELIMINARE

ART. 1 – COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Preliminarmente all'Assemblea Generale convocata per il conferimento di cariche sociali, la cui data è comunicata dal Presidente a tutti gli associati 60 giorni prima, il Comitato Esecutivo:

- nomina fra gli associati cinque componenti (tre effettivi e due supplenti) per la costituzione di una Commissione elettorale nazionale, dandone immediata comunicazione ai rappresentanti legali delle strutture associate;
- riceve, prima di trenta giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea Generale, le candidature relative alle cariche che debbono essere conferite, rilevando gli eventuali casi di incompatibilità. In sede di prima applicazione tale termine è fissato in giorni quindici.

ART. 2 – REQUISITI DEI CANDIDATI

Tutti gli associati, di cui all'art.6 dello Statuto, in regola con il versamento delle quote associative alla data di convocazione dell'Assemblea Generale, possono presentare la propria candidatura, informandone per iscritto entro trenta giorni dalla data fissata per l'Assemblea Generale il Comitato Esecutivo il quale ha il compito di rilevare eventuali casi di incompatibilità che comunicherà tempestivamente all'interessato.

ART. 3 – COMPITI PRELIMINARI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE

La Commissione elettorale nazionale:

- elegge al suo interno un Presidente;

- entro 15 giorni dall'Assemblea riceve dal Comitato Esecutivo la lista dei candidati alle varie cariche che la stessa Assemblea deve conferire;
- prima di 7 giorni precedenti l'Assemblea provvede alla verifica degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea stessa e ad esprimere il voto e ne predispone l'elenco che verrà trasmesso subito alla Segreteria dell'Assemblea che ha l'obbligo di predisporre tutto il materiale necessario per il regolare svolgimento del voto (schede elettorali, verbali per lo spoglio, ecc.);
- il medesimo elenco verrà trasmesso alla Commissione verifica poteri che sarà nominata dall'Assemblea.

All'Assemblea potranno partecipare esclusivamente i Soci che risultano essere in regola con il versamento delle quote associative scadute. L'attestazione del versamento è effettuata per ogni socio dalla relativa Sede Regionale e delle PP.AA. e accompagnate dal versamento di quanto dovuto dal Socio alla Sede Nazionale. Il Socio al quale è stata accordata la possibilità di saldare le quote pregresse mediante una rateizzazione può partecipare solo se in regola con le quote associative dell'anno precedente e con l'acconto dovuto entro il 28 febbraio del corrente anno, documentata con le modalità sopra indicate.

PARTE II FASE ASSEMBLEARE

ART.4 - ACCREDITAMENTO DEI SOCI PARTECIPANTI

Ogni Socio partecipante avente diritto al voto e inserito nell'elenco predisposto dalla Commissione elettorale nazionale dovrà accreditarsi presso la Segreteria dell'Assemblea.

Ogni socio e/o delegato avente diritto a partecipare all'Assemblea riceve le schede elettorali corrispondenti ai voti che ha diritto di esprimere, così distinti:

- 1 posto letto aut.
- 5 posti letto aut.
- 10 posti letto aut.
- 50 posti letto aut.
- 100 posti letto aut.

ART.5 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA, DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI (TRE COMPONENTI) E DEGLI SCRUTATORI (DUE COMPONENTI)

L'Assemblea, in apertura di seduta, come previsto dall'art.11 dello Statuto, elegge una Commissione di verifica dei poteri composta da tre membri e, quindi, il Presidente ed il Segretario, nonché due scrutatori per la costituzione del Seggio elettorale, scelti fra tutti gli associati e tra i collaboratori delle Sedi regionali Aiop.

La Commissione verifica poteri si avvale, per la verifica dei poteri dei partecipanti, della Commissione elettorale nazionale e del personale della Sede nazionale Aiop.

ART. 6 – APERTURA DELL’ASSEMBLEA

Non appena accertata la presenza del numero legale dei partecipanti previsto dall’art.11 dello Statuto, computando in esso le deleghe valide presentate, il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita ed apre i lavori.

ART.7 – DIBATTITO E APERTURA DEL SEGGIO ELETTORALE

All’apertura del seggio elettorale, il Presidente dell’Assemblea inviterà i candidati alle cariche associative ad esporre i loro programmi e subito dopo verrà aperta la discussione per cui ogni Socio ha diritto di prendere la parola e di formulare proposte o mozioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I tempi per gli interventi inerenti le espressioni di voto di ciascun Socio, con esclusione di quelli che saranno concessi ai candidati, non potranno essere, di norma, superiori ai 10 minuti.

Esauriti tutti gli interventi e le varie eventuali mozioni, il Presidente dell’Assemblea dichiara chiusa la discussione e apre il seggio elettorale per le votazioni delle cariche associative.

ART. 8 – OPERAZIONI DI VOTO

Il voto degli associati per il conferimento delle cariche associative per cui è chiamata l’Assemblea viene espresso per alzata di mano salvo diversa deliberazione dell’Assemblea stessa.

Ciascun associato potrà esprimere sulle schede elettorali una sola preferenza per l’elezione del Presidente Nazionale, massimo due preferenze per l’elezione dei due componenti il Consiglio Nazionale, massimo tre preferenze per i componenti effettivi rispettivamente del Collegio dei Revisori e dei Probiviri e massimo due preferenze per i componenti supplenti.

Qualora il numero delle preferenze espresse fosse superiore la scheda in questione è nulla.

Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

ART.9 – CHIUSURA DEL SEGGIO

Alla chiusura del seggio, si provvede immediatamente:

- allo spoglio dei voti anche in forma elettronica;
- alla compilazione del relativo verbale;

- all'inoltro del suddetto verbale al Presidente dell'Assemblea;
- all'invio alla Sede nazionale dell'Associazione dei plichi contenenti le schede votate e scrutinate, distinguendo quelle regolari da quelle annullate o contestate, che saranno custodite per un massimo di trenta giorni.

ART.10 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Ultimate le votazioni, letto il verbale del seggio elettorale, il Presidente dell'Assemblea proclama i risultati.

Per quanto concerne l'elezione del Presidente, risulterà eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti;

Per quanto concerne l'elezione dei due componenti il Consiglio Nazionale risulteranno eletti quelli che hanno raggiunto il 60% dei voti dei presenti;

Per quanto concerne distintamente l'elezione dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, risulteranno eletti i primi tre candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti;

Per quanto concerne distintamente l'elezione dei componenti supplenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, risulteranno eletti i primi due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

ART. 11 - COMUNICAZIONE DEI RISULTATI AI SOCI

Entro il quinto giorno successivo allo svolgimento delle elezioni, il Presidente Nazionale provvede alla comunicazione dei risultati a tutti i Soci Aiop.

ART.12 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Presidente Nazionale, entro 15 giorni dalla sua proclamazione, convoca la prima riunione del Consiglio Nazionale per l'elezione del nuovo Comitato Esecutivo, con le modalità e di quant'altro previsto dagli artt.15 e 16 dello Statuto.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

In sede di prima applicazione il presente Regolamento, che entra in vigore dall'anno 2009, dovrà essere ratificato dai componenti il Consiglio Nazionale e comunicato ai Rappresentanti legali delle Strutture associate entro e non oltre il 30 aprile 2009.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si intendono qui richiamate le norme del vigente Statuto Associativo.



ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITÀ PRIVATA

CODICE ETICO ASSOCIATIVO

Approvato dal Consiglio Nazionale il 28 settembre 2010



PREMESSA GENERALE

Nel contesto dell'esperienza storica dell'affermazione del *welfare* nel nostro Paese – affermato anche in campo comunitario – è stato evidenziato il valore della «libera iniziativa economica in sanità» e la riconosciuta funzione sociale delle Strutture sanitarie private di ricovero, cura e riabilitazione, come peraltro sancito e richiesto nell'art.41 della Carta Costituzionale, che fa eco al fondamentale «diritto alla salute» dell'art.32 quale criterio-guida dell'intero ordinamento italiano. Tali principi sono stati riaffermati con il Contratto di lavoro *Erga Omnes* del 24 maggio 1956 per i dipendenti degli istituti di cura privati - pubblicato come Dpr in G.Uff. il 14 luglio 1960 - e ripresi nella riforma ospedaliera introdotta dalla legge 12.2.1968 n. 132. Il valore del pluralismo dell'offerta sanitaria è stato poi confermato sia con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (legge 23.12.78 n.833) che nella legislazione di riforma del SSN (DLgs 30.12.92, n.502 e successive modificazioni e integrazioni).

L'AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata), nata nel 1966, si propone, come appare chiaro dagli scopi (art.5) previsti nel proprio Statuto Sociale (ultimo aggiornamento 2014), l'obiettivo di promuovere e coordinare le iniziative utili al potenziamento e alla valorizzazione della funzione sanitaria e sociale dell'ospedalità privata che, basata sulla libera scelta del luogo di cura da parte del cittadino, è orientata a fornire prestazioni sanitarie di eccellenza in un clima di umanizzazione orientato alla centralità e soddisfazione dei pazienti. Pertanto, qualità, efficienza ed efficacia delle cure costituiscono la *mission* della responsabilità manageriale e sono un dovere deontologico e contrattuale dell'intero personale che collabora a qualsiasi titolo all'offerta della prestazione.

In questo quadro di premessa, l'AIOP ritiene elemento sostanziale il dovere di:

- preservare e potenziare la qualificazione della classe imprenditoriale della sanità privata per una sempre maggiore professionalità responsabile ed eticamente corretta;
- contribuire concretamente, attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del Servizio Sanitario Nazionale nei suoi sei principi imprescindibili per l'Ospedalità privata:

eguaglianza tra tutti i cittadini richiedenti cure e assistenza;

imparzialità della struttura erogatrice nello svolgimento quotidiano della propria attività;

diritto di scelta da parte dei cittadini;

partecipazione del paziente ad ogni informazione relativa al suo stato di salute;

efficienza ed efficacia nell'erogazione delle prestazioni;
miglioramento continuo dei metodi e dei processi di qualità.

L'AIOP si impegna nella sua autonomia associativa e in rappresentanza di tutte le sue componenti - imprenditori associati, titolari che ricoprono cariche associative e rappresentanti dell'Associazione in organismi esterni - ad adottare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità e a sviluppare le azioni coerenti, consapevole che ogni singolo comportamento non eticamente corretto provocherebbe conseguenze negative ricadute sull'intero corpo associativo, danneggiando l'immagine dell'intera categoria imprenditoriale e dell'intera Associazione presso tutti i pazienti, l'opinione pubblica, la Pubblica Amministrazione e i decisori istituzionali.

Pertanto, elevati standard nei requisiti e nelle procedure, miglioramento continuo e centralità del paziente devono rappresentare l'humus di valore etico dell'agire concreto dell'Associazione.

Questi obiettivi potranno essere raggiunti attraverso le indicazioni e le sollecitazioni dell'AIOP e le conseguenti scelte degli Associati che si impegneranno a recepirle nei propri regolamenti e provvedimenti aziendali.

1. GLI ASSOCIATI

Aderendo all'AIOP gli imprenditori avranno l'obbligo di impegnarsi a tener conto, in ogni loro comportamento professionale e associativo, delle ricadute sull'intera categoria imprenditoriale della Sanità Privata e sull'Associazione. Pertanto gli Associati AIOP si impegnano:

- ad applicare e fare applicare nell'ambito dell'azienda, anche adottando specifici codici etici e azioni sull'organizzazione interna e sulla formazione permanente dei collaboratori, le Leggi Nazionali e Regionali, con particolare riguardo ad aree sensibili quali i rapporti con la pubblica amministrazione e, ove esistente, con la criminalità organizzata, anche in sintonia con gli orientamenti complessivi in materia espressi dal sistema Confindindustriale;
- ad applicare compiutamente i contratti di lavoro e a seguire gli orientamenti associativi nelle relazioni sindacali;
- a garantire al paziente:
 - le migliori prestazioni di diagnosi e cura, in termini di appropriatezza, tempestività, efficacia, sistematicità e continuità, nonché la più esauritiva informazione sulle modalità di cura adottate, consentendo l'assunzione di decisioni consapevoli da parte del paziente stesso;
 - una informazione adeguata sul soggiorno ospedaliero, la diagnosi e gli atti terapeutici sintetizzati nella cartella clinica, nel rigoroso rispetto della riservatezza dei dati nei confronti di terzi, senza utilizzare strumenti di persuasione ingannevoli o non veritieri e senza favorire di-

- parità di trattamento o posizioni privilegiate nell'erogazione delle prestazioni sanitarie;
 - adeguata ed esaustiva informazione anche ad utenti stranieri, ove necessario mediante l'utilizzo di interpreti con adeguate competenze linguistiche;
 - il diritto ad avanzare eventuali reclami.
-
- ad effettuare la selezione di personale per l'assunzione in modo trasparente e tenendo conto esclusivamente della professionalità specifica riferita alla funzione, rifiutando condizionamenti impropri interni ed esterni;
 - a riconoscere nelle risorse umane il patrimonio fondamentale ed insostituibile per il proprio successo, ispirandosi, nella gestione dei rapporti di lavoro e collaborazione, al pieno rispetto dei diritti dei lavoratori, promuovendone la piena valorizzazione e lo sviluppo professionale - anche favorendo l'acquisizione dei crediti ECM e di altri percorsi formativi - astenendosi da qualsiasi comportamento discriminatorio e garantendo ambienti di lavoro di elevata qualità, sicuri e salubri;
 - a fornire al personale assunto idonea formazione al fine di aumentare la qualità complessiva del servizio, migliorando anche l'accoglienza e l'ospitalità;
 - ad effettuare precise procedure per selezionare i fornitori, al fine di evitare, anche in questo caso, condizionamenti esterni che pregiudichino l'autonomia e la correttezza imprenditoriale;
 - a mantenere rapporti ispirati a correttezza, integrità e collaborazione con gli organi della Pubblica Amministrazione;
 - a riconoscere l'importanza del rispetto e della tutela dell'ambiente e a promuovere la valutazione dell'impatto ambientale nelle proprie decisioni, al fine di minimizzarne gli eventuali effetti negativi;
 - ad osservare puntualmente le norme dello Statuto Associativo con una convinta partecipazione alla vita associativa;
 - a conformarsi a tutte le delibere, decisioni e direttive adottate dagli organi dell'Associazione;
 - ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il rapporto con gli altri associati e/o con l'Associazione stessa;
 - a non compiere atti incompatibili con l'appartenenza all'AIOP e con il presente Codice etico;
 - a non stipulare contratti collettivi aziendali di lavoro sia normativi che economici in contrasto con quelli conclusi a livello nazionale.

2. GLI ORGANI ASSOCIATIVI

I candidati ai vertici associativi a tutti i livelli stabiliti dallo Statuto si impegnano a fornire agli organi associativi tutte le informazioni necessarie e richieste.

Le persone elette o nominate si impegnano a:

- dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento della nomina a componente del Governo nazionale, regionale, provinciale e di enti locali di dimensioni rilevanti.
- assumere gli incarichi in spirito di servizio senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati, accantonando personali opzioni politiche nel corso dell'incarico;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle dimensioni e indirizzo nosologico delle loro strutture;
- mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia di giudizio e indipendenza;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi, la permanenza nell'incarico possa apparire inopportuna o dannosa per l'immagine della categoria.

Non è consentito destinare fondi associativi per finanziare partiti politici, loro rappresentanti o candidati. Si può aderire a richieste di contributi e patrocini provenienti da Enti e Associazioni senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi che siano di elevato valore culturale o filantropico e che coinvolgano un elevato numero di persone.

Eventuali attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi della medicina, del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte e sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità.

3. I RAPPRESENTANTI ESTERNI E LE SEZIONI REGIONALI

I Rappresentanti esterni vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di autonomia e capacità, su delibera degli organi associativi competenti e, una volta nominati, si impegnano:

- a svolgere il loro mandato nel rispetto delle linee di indirizzo che l’Aiop è tenuta a fornire;
- ad assicurare una informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
- a rimettere il loro mandato allorquando si presentano cause di conflitto di interessi o impossibilità di una partecipazione efficace e continuativa.

Le Sezioni Regionali possono adottare con delibera assembleare integrazioni del presente Codice Etico, nel rispetto dei suoi principi generali e dello Statuto Sociale, dandone comunicazione all’Esecutivo Nazionale per le valutazioni di competenza.

4. GLI ORGANI DI TUTELA

La verifica e l’applicazione del presente Codice Etico sono demandate al Collegio dei Probiviri costituito secondo quanto indicato dall’art.20 dello Statuto Sociale. In tal senso, il Collegio dei Probiviri ha il compito di fornire obbligatoriamente al Comitato Esecutivo un parere consultivo anche su ipotesi di espulsione del Socio determinata da inosservanza dei principi stabiliti dal presente Codice Etico.



ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITÀ PRIVATA

SCHEMA TIPO DI CODICE ETICO AZIENDALE

*Il presente testo è stato valutato dal Consiglio Nazionale Aiop
in data 28 settembre 2010*

Nota:

Per OdV si intende «Organismo di Vigilanza» che può essere istituito dalle Istituzioni Sanitarie, e che è previsto dal DLgs 231/2001.

Per le Istituzioni Sanitarie che adottano il Modello Organizzativo ex DLgs 231/2001 il presente Codice Etico ne diventa parte integrante.

Per “destinatari” si intendono i dipendenti e i collaboratori dell’Istituzione sanitaria.

1. I PRINCIPI ETICI

L'Istituzione sanitaria privata di ricovero, cura e riabilitazione, di seguito indicata come IS, nel promuovere il proprio sviluppo mediante il conseguimento degli obbiettivi prefissati:

- I)** assume quali principi imprescindibili nel proprio operare l'onestà ed il rispetto delle normative vigenti in Italia e, in particolare, nella Regione _____. Tutti i Destinatari sono tenuti alla conoscenza e al rispetto delle leggi e dei Codici Deontologici attinenti alla propria professione nella misura applicabile al loro operato;
- II)** persegue l'eccellenza nell'erogazione dei propri servizi, nelle capacità professionali e nell'impegno dei propri medici e dipendenti;
- III)** sviluppa un'azione continua di miglioramento dei servizi e dei processi aziendali, mirata all'integrità fisica ed al rispetto del paziente, alla sua soddisfazione, alla tutela dei lavoratori, alla competenza, consapevolezza ed abilità degli operatori sanitari, amministrativi e tecnici;
- IV)** assicura le migliori prestazioni di diagnosi e cura, in termini di appropriatezza, tempestività, efficacia, sistematicità e continuità richieste dallo stato del malato, al quale garantisce la più esaustiva informazione sulle modalità di cura adottate;
- V)** garantisce ai propri medici e dipendenti ambienti di lavoro di qualità, sicuri e salubri;
- VI)** non tollera né favorisce in alcun modo comportamenti tendenti all'induzione ad agire contro la legge;
- VII)** riconosce nelle risorse umane il patrimonio fondamentale ed insostituibile per il proprio successo, ispirandosi, nella gestione dei rapporti di lavoro e collaborazione, al pieno rispetto dei diritti dei lavoratori, promuovendone la piena valorizzazione e lo sviluppo professionale ed astenendosi da qualsiasi comportamento discriminatorio;
- VIII)** s'impegna a rendere più efficace ed efficiente la gestione delle risorse tecnologiche necessarie a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi ed esigendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari;
- IX)** identifica nel miglioramento continuo di processi e sistemi la condizione necessaria per il perseguimento dell'eccellenza, incentivando la crescita professionale di collaboratori e dipendenti;
- X)** promuove l'innovazione, la ricerca scientifica, la formazione e la didattica;
- XI)** pone la massima attenzione affinché siano evitate, sempre e comunque, situazioni in cui possano verificarsi conflitti di interesse;
- XII)** garantisce la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dal ricercare e trattare dati riservati, ad esclusione del caso di esplicita e

consapevole autorizzazione e/o conformità alle norme giuridiche in vigore;

XIII) riconosce l'importanza del rispetto dell'ambiente e richiede la valutazione, da parte dei Destinatari, dell'impatto ambientale delle proprie decisioni, al fine di minimizzarne gli eventuali effetti negativi. Programma le proprie attività ricercando il migliore equilibrio possibile tra iniziative economiche ed esigenze ambientali;

XIV) vieta a tutti Destinatari di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, servizi o prestazioni non dovuti nei rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

2. I RAPPORTI ESTERNI

I componenti degli organi sociali, i medici, i dipendenti e i collaboratori dell'IS debbono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità in tutti i rapporti con persone ed enti esterni alla società.

La professionalità, la competenza, la correttezza e la cortesia rappresentano i principi guida che i Destinatari del Codice sono tenuti ad osservare nei loro rapporti con terzi e/o con le società dello stesso gruppo.

Per tutelare l'immagine e la reputazione dell'IS, è indispensabile che i rapporti nei confronti di soggetti esterni all'azienda siano improntati:

- alla piena trasparenza e correttezza;
- al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

2.1 *Rapporti con gli utenti*

I Destinatari devono perseguire la massima soddisfazione degli utenti, nel rispetto delle procedure interne, assicurando il costante supporto di un'informazione veritiera ed esauriente sui protocolli clinici di cura adottati e sui servizi forniti, consentendo agli stessi l'assunzione di decisioni consapevoli (cd. "*consenso informato alle cure*").

La necessità di ottenere il consenso del paziente a compiere un determinato trattamento medico rappresenta non solo un principio regolato dalla stessa Carta Costituzionale, ma costituisce altresì un elemento essenziale del contratto d'opera professionale, nonché un elemento etico fondamentale nel rapporto tra medico e paziente.

Mediante la sottoscrizione del consenso, l'utente decide liberamente se sottoporsi o meno al trattamento medico proposto a seguito della piena comprensione della diagnosi, dello scopo del trattamento, degli eventuali rischi ad esso

associati e delle possibili alternative.

A tal fine l'IS s'impegna a:

- garantire al paziente (o a suo delegato) la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate;
- non utilizzare strumenti di persuasione, di natura scientifica o d'altro tipo, ingannevoli o non veritieri;
- assicurare adeguata ed esaustiva informazione anche ad utenti stranieri, ove necessario mediante l'utilizzo di interpreti con adeguate competenze linguistiche;
- vietare l'adozione, da parte dei Destinatari, di comportamenti favorevoli di disparità di trattamento o posizioni privilegiate nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Al fine di stabilire un miglior rapporto con gli utenti, l'IS si impegna altresì a verificare periodicamente il corretto funzionamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

2.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

L'IS assicura piena trasparenza e completezza informativa nella predisposizione di comunicazioni, prospetti ed avvisi diretti alla Pubbliche Amministrazione.

I Destinatari sono tenuti ad astenersi rigorosamente dall'esibire documenti falsi e/o alterati alla PA, ovvero sottrarre e/o omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta tendente a trarre in inganno la PA, in particolare per ciò che riguarda la gestione delle attività relative ai ricoveri e alle pratiche ambulatoriali.

Ogni operazione erogata per conto del SSN deve essere legittima, congrua e adeguatamente documentata, al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che consentano di **(i)** verificarne le caratteristiche e le motivazioni e **(ii)** individuare i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Nei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, è necessario che l'IS operi sempre nel rispetto della legge ed, in particolare:

- l'assunzione di impegni con la PA, comprese le Autorità di Vigilanza è riservata esclusivamente all'AD o, eventualmente, alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate;
- non è permesso ai medici, dipendenti, collaboratori, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, ricevere, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari e dipendenti della Pubblica Amministrazione, ovvero a

soggetti incaricati di pubblico servizio e a loro parenti o conviventi, allo scopo di indurli al compimento di un atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio (dovendosi ritenere tale anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo arrecando un vantaggio diretto o indiretto all'IS.

Sono ammesse unicamente forme di regalo, di trascurabile valore, purché anch'esse non finalizzate ad indurre i funzionari pubblici di cui sopra al compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio; qualora uno dei Destinatari riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione dovrà:

- a) informare tempestivamente, per iscritto, l'Amministrazione dell'IS [l'OdV];
- b) sospendere immediatamente ogni rapporto con essi.

Per quanto riguarda l'erogazione di fondi pubblici:

- non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni e documenti attestanti fatti e notizie non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse proprio e/o dell'IS, contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse, a qualsiasi titolo, dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea;
- è fatto esplicito divieto di utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni, comunque denominate, concesse all'IS dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalla Comunità Europea per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi siano stati assegnati.

Per quanto riguarda la partecipazione a bandi di gara per l'ottenimento di finanziamenti, occorre:

- operare seguendo i principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- al momento dell'esame del bando di gara, valutare la congruità e la fattibilità delle prestazioni richieste;
- intrattenere relazioni chiare e corrette con i funzionari della PA incaricati.

Nel caso di aggiudicazione del finanziamento, occorre altresì garantire:

- il chiaro e corretto svolgimento di quanto previsto dal bando;
- il diligente e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, anche nei confronti di terze parti coinvolte.

2.3 Rapporti con gli Enti e le Associazioni

L'IS:

- non finanzia partiti, i loro rappresentanti e candidati e si astiene da qualsiasi pressione impropria (diretta o indiretta) nei confronti di esponenti politici;
- può aderire a richieste di contributi, provenienti da Enti e Associazioni senza fini di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi, che siano di

elevato valore culturale o benefico e che coinvolgano un notevole numero di cittadini;

- le eventuali attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi della medicina e della ricerca scientifica, del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte e sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità.

In ogni caso, nella scelta delle proposte a cui aderire, la società è attenta a prevenire e ad evitare ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

2.4 Rapporti con i fornitori

I soggetti preposti al processo di acquisizione di beni e/o servizi:

- sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate;
- devono mantenersi liberi da obblighi personali verso fornitori e consulenti;
- devono mantenere i rapporti e condurre le trattative in modo da creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata, nell'interesse della società;
- sono tenuti a segnalare immediatamente qualsiasi tentativo o caso di immotivata alterazione dei normali rapporti commerciali all'Amministrazione dell'IS [l'OdV];
- non devono accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte dell'ottenimento di notizie riservate o dell'avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti, anche nel caso non vi siano ripercussioni dirette per la società.

Il processo di acquisto deve conciliare sia la ricerca del massimo vantaggio competitivo della società sia la lealtà e l'imparzialità.

L'IS ha cura che gli unici criteri di scelta dei professionisti e consulenti siano legati alla qualità ed alla competenza tecnica.

Per particolari tipologie di beni/servizi, oltre ai normali criteri di selezione, occorre considerare anche l'esistenza concreta di adeguati sistemi di qualità aziendali.

2.5 I conflitti d'interesse

I medici, i dipendenti, i membri degli organi sociali e, in genere, tutti coloro che operano in nome e per conto dell'IS, devono evitare ogni possibile situazione di conflitti d'interesse che possa derivare dal:

- partecipare a decisioni che riguardino affari dai quali potrebbe derivare un interesse personale;
- accettare accordi dai quali possano derivare vantaggi personali;
- compiere atti, stipulare accordi e, in genere, tenere qualsivoglia comporta-

mento che possa, direttamente o indirettamente, causare all'IS un danno, anche in termini di immagine e/o credibilità sul mercato;

- configgere con l'interesse dell'IS, influenzando l'autonomia decisionale di un altro soggetto demandato a definire rapporti commerciali con o per la stessa.

Gli Amministratori, i medici e dipendenti che si trovino in una situazione di conflitto d'interesse, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia all'Amministrazione dell'IS [l'O.d.V]. che valuterà il comportamento da tenere.

Nella conduzione di qualsiasi attività la società deve evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.

3. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E TRASPARENZA CONTABILE

La gestione delle risorse finanziarie deve avvenire nel rigoroso rispetto delle deleghe conferite, nonché di eventuali specifiche autorizzazioni per il compimento di particolari operazioni.

La trasparenza contabile si fonda sull'esistenza, l'accuratezza e la completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun amministratore, medico e dipendente, collaboratore e fornitore di servizi è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni operazione deve essere conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione nella contabilità;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Tutti i soggetti sono tenuti ad informare tempestivamente i propri responsabili dell'eventuale riscontro di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili con adeguati canali comunicativi.

La segnalazione deve essere effettuata anche all'Amministrazione dell'IS [all'OdV].

4. I RAPPORTI INTERNI

4.1 *Norme di comportamento del personale*

I medici, i dipendenti, i dirigenti, i collaboratori e i consulenti continuativi dell'IS devono:

- impegnarsi a curare le proprie competenze e la propria professionalità, arricchendole con l'esperienza e la collaborazione dei colleghi, assumendo un atteggiamento costruttivo e propositivo, stimolando la crescita professionale dei propri collaboratori;
- contribuire, mediante il costante impegno professionale ed il corretto comportamento personale, al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di eccellenza propri dell'IS nell'erogazione dei servizi sanitari, didattici e scientifici;
- aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti;
- osservare scrupolosamente i precetti previsti dai Codici Deontologici nella misura applicabile al loro operato;
- evitare di sollecitare o accettare, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali si entra in relazione. Qualora si ricevano omaggi o atti di ospitalità non di natura simbolica, dovrà essere informato il diretto superiore, ed eventualmente l'Amministrazione dell'IS [l'OdV], per valutare l'eventuale restituzione o ogni altro più opportuno intervento;
- proteggere e mantenere riservate le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate;
- rispettare e salvaguardare i beni di proprietà sociale, nonché impedirne l'uso fraudolento o improprio;
- utilizzare gli strumenti aziendali in modo funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività lavorative o agli scopi autorizzati dalle funzioni interne preposte;
- evitare che la situazione finanziaria personale possa avere ripercussioni sul corretto svolgimento della propria attività lavorativa;
- garantire parità di trattamento a tutti i pazienti.

In particolare, ai Destinatari è fatto stretto divieto di:

- utilizzare strumenti di persuasione scientifica o di altro genere i cui contenuti siano ingannevoli o comunque non veritieri;
- erogare prestazioni non necessarie o dichiarare prestazioni non effettivamente erogate;
- utilizzare codici di diagnosi e cura diversi dai codici corrispondenti alla prestazione effettivamente erogata;
- contabilizzare prestazioni ambulatoriali nell'ambito dei ricoveri ordinari;

- duplicare la fatturazione della medesima prestazione o non emettere note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni inesistenti o non finanziabili;
- tenere comportamenti che tendano ad alterare la corretta gestione delle liste d'attesa;
- alterare o manomettere i contenuti della Cartella Clinica in ogni sua parte;
- usufruire, per proprie finalità, dei progetti, dei sistemi, dei procedimenti, delle metodologie, dei rapporti o di altra invenzione o attività sviluppata dall'IS e di cui quest'ultimo è titolare dei diritti di proprietà individuale.

4.2 Gestione delle risorse umane

La società si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun medico e di ogni dipendente affinché l'energia e la creatività dei singoli trovino piena espressione realizzandosi le potenzialità di ognuno.

L'IS è impegnata a offrire pari opportunità di lavoro per tutti i medici e i dipendenti, sulla base delle qualifiche professionali e delle capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione, selezionando, assumendo, retribuendo i medici e i dipendenti in base a criteri di merito e competenza, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, nel rispetto di tutte le leggi, dei regolamenti e delle direttive vigenti.

4.3 Ambiente e sicurezza

L'IS gestisce le sue attività perseguendo l'eccellenza nel campo della tutela dell'ambiente e della sicurezza del proprio personale medico e dipendente, dei pazienti e dei terzi, ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia e a tal fine:

- (i) si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e ambiente;
- (ii) elabora e comunica le linee guida della tutela dell'ambiente e della sicurezza che devono essere seguite;
- (iii) promuove la partecipazione dei dipendenti al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

4.4 Sistema disciplinare

I principi espressi nel presente Codice sono parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro interni alla società, eventuali violazioni daranno luogo all'applicazione di sanzioni in conformità al sistema disciplinare aziendale attualmente vigente.

Il mancato rispetto dei precetti contenuti del presente Codice potrà comportare la risoluzione del rapporto di lavoro con i dipendenti, i medici a libera professione, i collaboratori ed i fornitori.

5. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'IS [ALL'ODV]

Tutti i Destinatari del Codice sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Amministrazione dell'IS [all'OdV] ogni comportamento contrario a quanto previsto dal codice stesso, dal Modello, dalle norme di legge e dalla procedure interne.

La società ha attivato gli opportuni canali di comunicazione dedicati; in particolare, è stata attivata una apposita casella di posta elettronica, presso la quale inviare le eventuali segnalazioni in ordine al mancato rispetto dei dettami di cui al presente Codice.

I segnalanti saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; sarà inoltre garantita la riservatezza dell'identità del segnalante fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

6. L'ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

6.1 *Diffusione e divulgazione del Codice Etico*

L'IS si impegna a comunicare a tutti i soggetti Destinatari i valori ed i principi contenuti nel Codice, e a garantirne la diffusione interna ed esterna, mediante:

- la distribuzione a tutti i componenti degli Organi Sociali, ai medici e ai dipendenti;
- l'affissione in un luogo accessibile e la pubblicazione sul sito *internet* aziendale;
- la messa a disposizione ai terzi destinatari ed a qualunque altro interlocutore sul sito *web* aziendale della società.

Tutto il personale medico e dipendente, gli amministratori, i sindaci, i revisori, i consulenti e i principali fornitori devono prendere visione del Codice e impegnarsi a seguire le prescrizioni e le regole in esso contenute.

In aggiunta, l'Amministrazione dell'IS [l'OdV] organizza periodiche iniziative di formazione sui principi previsti dal Codice stesso.

6.2 *Controlli*

Il compito di vigilare sul rispetto del presente Codice spetta all'Amministrazione dell'IS [l'OdV] che adotta i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione.

RICEVUTA DI AVVENUTA PRESA VISIONE

Il sottoscritto _____

nato a _____, il ____/____/____

in qualità di _____

dell'IS _____

dichiara di aver preso visione del Codice Etico dell'IS e di impegnarsi, per quanto di competenza, al rispetto delle previsioni in esso contenute.

_____ li ____/____/____

Firma
(leggibile)